

DISCIPLINARE COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DI SALE ED EDIFICI COMUNALI.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Criteri generali

1. Il presente regolamento disciplina l'uso temporaneo dei locali, delle strutture e degli impianti di proprietà comunale.
2. Fatte salve specifiche e diverse priorità stabilite con particolare riferimento a singoli immobili o strutture, in via prioritaria l'assegnazione delle strutture comunali avviene a favore di associazioni o altri organismi aventi sede nel comune di San Valentino, operanti sul territorio comunale. Secondariamente l'assegnazione avviene a favore di altri soggetti residenti nel Comune infine a favore di soggetti non residenti che operano senza fini di lucro.

Articolo 2

Disciplina giuridica dell'uso degli immobili

1. gli edifici di proprietà comunale, o parti di essa, e gli impianti pubblici possono:
 - a) essere temporaneamente messi a disposizione di più soggetti terzi, in periodi o orari diversi secondo le modalità indicate nel presente regolamento;
 - b) oppure, a seguito di specifico atto di indirizzo assunto dalla Giunta Comunale, utilizzati in via esclusiva da un soggetto tramite stipula di idonea convenzione o concessione o contratto di locazione o di comodato.
2. Al fine di tutelare e valorizzare l'attività di volontariato e l'associazionismo, ai sensi di Statuto, l'Amministrazione può stipulare con le associazioni iscritte all'apposito albo comunale idonee convenzioni per l'utilizzo di strutture e servizi comunali o stipulare contratti di comodato con le medesime.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione disponga di assegnare l'utilizzo e la gestione di una struttura tramite concessione, è stipulata una convenzione con la quale vengono stabilite le condizioni che regolano i rapporti con il concessionario. Al riguardo le competenze della Giunta Comunale possono così individuarsi:
 - a. Le modalità di utilizzo delle sale e la relativa limitazione
 - b. Le modalità di rilascio delle concessioni in uso ivi comprese le disposizioni specifiche relative agli allestimenti delle sale o dalle operazioni di pulizia delle medesime
 - c. Le modalità di rinuncia o revoca delle concessioni in uso
 - d. Le modalità di pagamento delle tariffe da determinarsi in Consiglio Comunale e delle spese a carico del concessionario o esenzioni; così come l'eventuale previsione del deposito di una cauzione
 - e. L'assunzione a carico del soggetto che utilizza il bene delle spese di funzionamento e gestione del bene stesso

4. Oltre ai casi previsti nel comma 3, la Giunta comunale può assegnare in comodato beni pubblici in casi particolare, previa adeguate motivazioni.

Articolo 3

Contenuto delle autorizzazioni

1. Gli atti di cui all'art. 2 debbono comunque contenere:
 - a) La disciplina e l' utilizzo dei locali o della struttura e delle relative attrezzature;
 - b) L'individuazione dei soggetti responsabili;
 - c) I termini di inizio e la durata;
 - d) La disciplina relativa all'accollo o al rimborso delle spese per i comuni di energia elettrica, gas, e degli altri servizi, per le pulizie dei locali e per la manutenzione ordinaria dell' immobile, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;
2. Nei casi indicati al successivo articolo 16, il Comune può disporre motivatamente di assumere a carico del bilancio comunale le spese di funzionamento dell' immobile o dei locali concessi in uso, in deroga alla disposizione di cui all'art. 2 comma lett. e);

Articolo 4

Regola da osservarsi nell' utilizzo dei beni e responsabilità

1. Nell' utilizzo delle strutture o dei locali debbono essere osservate le seguenti disposizioni:
 - a) uso corretto dei beni e delle attrezzature e conservazione dello stato esistente;
 - b) segnalazione immediata all'Amministrazione comunale da parte dei soggetti autorizzati all'uso di eventuali danni provocati o disfunzioni riscontrate;
 - c) presenza dell' affidatario o di suo delegato nella struttura assegnata, al fine di garantirne il corretto uso e l' osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento, dal provvedimento di autorizzazione del contratto;
 - d) rilascio dell' immobile nello stato in cui si trovava; in particolare deve essere effettuata la pulizia dei locali, salvo che in via convenzionale sia stato diversamente concordato;
 - e) occupazione limitata agli spazi assegnati;
2. Particolari disposizioni per l' uso e specifici divieti sono comunque inseriti negli atti negoziali relativi all' utilizzo dei singoli impianti.
3. in ogni caso i soggetti autorizzati all'uso sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ad ai servizi delle strutture e degli impianti. Il comune ha l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento degli eventuali danni arrecati;
4. E' vietato ai soggetti che utilizzano le strutture oggetto del presente regolamento, se non espressamente autorizzati, manomettere gli impianti delle medesime, in particolare l' impianto di riscaldamento e di illuminazione, audio e video
5. In caso di inadempimento delle condizioni contrattuali o di utilizzo difforme da quanto autorizzato, l' Amministrazione comunale potrà successivamente non dar seguito ad ulteriori richieste di utilizzo da parte dell' inadempiente.

6. Le attività per le quali vengono richieste le strutture o gli spazi pubblici non devono essere contrarie al buon costume e alla morale.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Articolo 7

Individuazione dei locali

1. L'amministrazione comunale, individua e assegna le sale e gli edifici comunali soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 8

Destinazione d'uso dei locali

1. I locali come prima individuati, sono destinati all'uso quali Sale di riunioni e per l'attività ordinaria di gruppi, o associazioni o enti.
2. Gli stessi potranno essere utilizzati anche per pubblici incontri, conferenze, proiezioni ecc., purché nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza, anche se non specificatamente elencati nel presente regolamento.
3. In ogni caso, eventuali responsabilità devono ritenersi a carico dell'organizzatore o utilizzatore del locale assegnategli.

Articolo 9

Concessione

1. Le concessioni potranno essere: occasionali e/o continuative e comunque per periodi non superiori ad un anno, salvo rinnovo espresso e non tacito;
2. Le chiavi d'accesso ai locali verranno fornite al legale rappresentante dell'ente o associazione o a persona munita di regolare delega.
3. La priorità nell'assegnazione dei locali, salvo casi particolari da sottoporre all'esame della Giunta Comunale, sarà stabilita dall'ordine temporale di presentazione delle domande.
4. Le concessioni di tipo continuativo saranno, di norma, programmate all'inizio di ogni anno, previa verifica delle richieste pervenuta seguito di apposito avviso pubblico.
5. L'Amministrazione si riserva di disporre in qualsiasi momento, di tutti i locali per attività, manifestazioni o iniziative diverse, salvo preavviso al concessionario.

Articolo 10

Domanda di concessione

1. la domanda di concessione, redatta secondo l'apposito modulo, dovrà essere indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazioni richiedente. Essa deve contenere:

- a. generalità del richiedente e/o denominazione sociale ed eventuale codice fiscale del medesimo;
- b. programma della/e attività che si intende svolgere e il numero presunto dei partecipanti;
- c. generalità della persona responsabile dell'attività programmata;
- d. durata della concessione, tempi e modi di utilizzo dei locali;
- e. dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento;
- f. dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose durante la permanenza nei locali comunali per uso difforme rispetto al presente regolamento e alle disposizioni di legge.

Articolo 11

Termine presentazione domande

1. Le richieste di concessione occasionali dovranno pervenire in un tempo congruo per la valutazione e l'assegnazione della sala; verificati i requisiti e la regolarità della domanda il Sindaco emette il relativo provvedimento d'assegnazione per periodi contigui.
2. Le richieste di concessione annuali dovranno pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. La Giunta verificati i requisiti e la disponibilità di locali affiderà in concessione gli stessi avuto riguardo alle finalità e scopi del richiedente.

Articolo 12

Modalità d'accesso

1. L'accesso ai locali è consentito solamente in presenza della persona segnalata come responsabile dell'attività che in essi si intende svolgere.
2. Eventuali modifiche nelle designazioni devono essere tempestivamente comunicate, per iscritto all'amministrazione.
3. Chi accede ai locali è tenuto ad un comportamento corretto e decoroso.
4. In ogni caso il concessionario è tenuto a lasciare i locali in condizione di ordine e pulizia tali da renderli idonei ad eventuali successive utilizzazioni.

Articolo 13

Responsabilità

1. I concessionari, sono responsabili di ogni danno provocato agli immobili, agli arredi, alle attrezzature o ai servizi, sia che essi siano imputabili agli stessi, agli associati o a terzi.
2. Dei danni cagionati o constatati dovrà essere data tempestiva notizia all'Amministrazione proprietaria.
3. Il danno dovrà essere risarcito. In caso contrario l'Amministrazione si riserva ogni azione ritenuta idonea al raggiungimento di questo obiettivo.

Articolo 14

Controllo

1. L' amministrazione ed il personale comunale incaricato possono, in qualsiasi momento, richiedere l' apertura dei locali per ispezionare, accertare il corretto utilizzo o danni alla struttura ed agli impianti concessi, sospendere le attività ed ordinarne lo sgombero quando ciò sia ritenuto opportuno per motivi di sicurezza, igiene o per contrasto con l' attività per cui la concessione era stata data.

Articolo 15

Pulizia e manutenzione

1. Salvo diversi accordi con i singoli concessionari, il servizio di pulizia dei locali viene svolto dagli stessi concessionari.
2. Salvo diversi accordi con i singoli concessionari, la manutenzione ordinaria è a carico degli stessi concessionari.
3. La manutenzione straordinaria, salvo diversi accordi, è a carico dell' amministrazione comunale.

Articolo 16

Agevolazioni

1. Il Comune si riserva la facoltà di concedere gratuitamente e senza versamento di cauzione, o comunque applicando particolari agevolazioni, l' utilizzo delle strutture oggetto del presente regolamento da parte di enti operanti sul territorio comunale senza fini di lucro.
2. Parimenti esso può concedere gratuitamente l' utilizzo degli spazi di sua proprietà per lo svolgimento di particolari iniziative o manifestazioni di carattere sportivo, culturale, politico, in concomitanza con il periodo di propaganda elettorale, ricreativo o sociale di interesse pubblico organizzate o promosse dal Comune stesso o con il suo patrocinio.

Articolo 17

Revoche

1. L' inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà la sospensione temporanea o definitiva della concessione in atto, senza possibilità di rivalsa da parte del concessionario.

Articolo 18

Norme finali e transitorie

1. In deroga a quanto disposto nei precedenti articoli ed in fase di prima applicazione del presente regolamento, le associazioni, enti, ecc., che usufruiscono a qualsiasi titolo di locali comunali, ricadenti nella individuazione di cui all' art. 1, dovranno presentare istanza di concessione entro e non oltre 60 giorni dall' entrata in vigore del presente.